

Allegato B

Intervento SRA02 – ACA2

“Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua”

Bando annualità 2024

Sommario

1.	<i>Disposizioni generali</i>	3
2.	<i>Descrizione dell'intervento</i>	3
3.	<i>Criteri di ammissibilità</i>	3
3.1	<i>Criteri di ammissibilità dei beneficiari</i>	3
3.2	<i>Altri criteri di ammissibilità</i>	4
4.	<i>Indicazione della tipologia di sostegno</i>	4
5.	<i>Criteri di selezione delle domande</i>	4
6.	<i>Impegni specifici dell'intervento</i>	5
7.	<i>Combinazioni e cumulabilità con altri interventi/azioni, ecoschemi e misure/tipo di operazione</i> ...	6
7.1	<i>Combinazioni e cumuli con altri interventi</i>	6
7.2	<i>Combinazioni e cumuli con eco-schemi</i>	6
7.3	<i>Combinazioni e cumuli con misure/tipo di operazione del PSR 2014-2022</i>	7
8.	<i>Definizione del quadro finanziario</i>	7
9.	<i>Obblighi diversi dagli impegni specifici dell'intervento</i>	7
9.1	<i>Condizionalità rafforzata</i>	7
9.2	<i>Requisiti minimi</i>	8
9.3	<i>Condizionalità sociale</i>	8
10.	<i>Competenze amministrative</i>	9
11.	<i>Adempimenti procedurali</i>	9
11.1	<i>Domanda di aiuto/sostegno e di pagamento</i>	9
11.2	<i>Contenuti delle domande, modifiche, termini, ritardi e correzioni di errori palesi</i>	10
11.3	<i>Fasi del procedimento prima annualità</i>	10
11.4	<i>Mancata presentazione della domanda annua di pagamento</i>	10
12.	<i>Possibilità di riduzione della SOI</i>	10
13.	<i>Estensione della superficie a premio</i>	11
14.	<i>Clausola di revisione</i>	11
15.	<i>Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali</i>	11
16.	<i>Disciplina della cessione delle superfici</i>	12
16.1	<i>Subentro in caso di decesso del beneficiario</i>	12
17.	<i>Rinunce agli impegni</i>	13
	<i>Allegato 1 - Elenco colture ammesse a pagamento</i>	14

1. Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda ai seguenti atti:

- Piano Strategico della PAC – PSP Italia 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e Decisione C(2023)6990.
- Delibera di GR n. 1534 del 27/12/2022 “Reg. UE 2021/2115 Feasr - Piano Strategico della Pac (PSP) 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP per la Regione Toscana 2023-2027”
- Delibera di G.R. n. 340 del 03/04/2023 “PSP 2023-2027 - Disposizioni comuni per l’attuazione degli interventi a superficie e a capo del Complemento di Sviluppo Rurale della Toscana – Artt.70, 71 e 72 del Reg. UE 2115/2021”
- Delibera di GR n.1338 del 20.11.2023: “Reg. (UE) 2021/2115. Indicazioni per l’attuazione del Piano Strategico PAC (PSP) – Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana – Interventi SRA01 ACA1 “Produzione integrata”, SRA02 ACA2 “Impegni specifici uso sostenibile dell’acqua”, SRA25 ACA25 “Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica” Annualità 2024

2. Descrizione dell’intervento

L’intervento si pone l’obiettivo di un efficiente utilizzo della risorsa idrica mediante l’adozione di sistemi esperti, che promuovono l’ottimizzazione della pratica irrigua sulla base dell’effettivo fabbisogno delle colture, sia in termini di volumi da distribuire sia in termini di programmazione temporale degli interventi irrigui.

Questi sistemi esperti consentono di ottimizzare l’impiego della risorsa idrica ottenendo significative riduzioni degli utilizzi.

L’intervento prevede un pagamento annuale a favore degli agricoltori singoli o associati o enti pubblici gestori di aziende agricole che adottano volontariamente impegni collegati all’adozione di sistemi per la definizione di un bilancio idrico suolo-pianta-atmosfera. Tali sistemi elaborano un volume di adattamento idoneo per il corretto sviluppo della coltura, al fine di determinare, per ciascun intervento irriguo, i volumi di acqua da distribuire in relazione alla fase fenologica della coltura e all’andamento climatico stagionale.

Il sistema esperto per l’ottimizzazione dell’impiego della risorsa idrica è individuato nel sistema web di assistenza all’irrigazione IRTO (Irrigazione in Toscana).

L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio, il quinquennio di impegno per le adesioni presentate nell’annualità 2024 decorre dal 1 gennaio 2024 e si conclude il 31 dicembre 2028.

La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12).

L’impegno si può applicare ad appezzamenti variabili; nel corso degli anni, in funzione dell’ordinamento colturale e delle rotazioni culturali, è pertanto possibile modificare, in ciascun anno, gli appezzamenti oggetto di impegno, fermo restando la quantità di superficie (numero di ettari) ammessa con la domanda di sostegno.

3. Criteri di ammissibilità

3.1 Criteri di ammissibilità dei beneficiari

I soggetti beneficiari sono:

- Agricoltori singoli o associati;
- Enti pubblici gestori di aziende agricole.

3.2 Altri criteri di ammissibilità

1. La superficie minima a premio deve essere pari ad almeno 1 ha, eccettuato per le colture ortive ed officinali per le quali il limite è di 0,5 ha.
2. Sono ammesse a pagamento le colture o gruppo di colture previste dal sistema di assistenza all'irrigazione e per le quali è stato determinato un premio.
3. È esclusa l'irrigazione per scorrimento e infiltrazione laterale da solchi.

Il venir meno dei criteri di ammissibilità relativi ai beneficiari e al punto 1 degli altri criteri di ammissibilità determina la decadenza dal sostegno e il recupero di quanto già eventualmente erogato.

Il mancato rispetto di quanto previsto ai punti 2 e 3 degli altri criteri di ammissibilità determina il non pagamento delle superfici non ammissibili fino all'esclusione dal beneficio.

4. Indicazione della tipologia di sostegno

Il sostegno consiste nell'erogazione di un premio annuale ad ettaro di superficie agricola differenziato in base alle tipologie di coltura, secondo quanto riportato nella scheda di intervento CSR della Toscana 2023-2027

Colture/gruppi di colture	EURO/HA
SEMINATIVI	381
FRUTTIFERI	435
ORTIVE	506
VITE	209
OLIVO	290

Il pagamento annuale, per ettaro, si riferisce alla superficie agricola, interessata dalle colture irrigue previste dal sistema di assistenza all'irrigazione (IRTO) elencate nell'allegato 1, sottoposta ad impegno.

Le superfici per cui si richiede il premio devono ricadere nel territorio della Regione Toscana.

L'importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde al tetto massimo liquidabile anche con le successive domande di pagamento, fatti salvi i seguenti casi:

- domande poste nell'ultima posizione utile della graduatoria e perciò pagate parzialmente per l'esaurimento dei fondi;
- modifica dell'ordinamento colturale con conseguente variazione dei premi concedibili compresa la messa a coltura dei terreni a riposo;

L'adeguamento in aumento dell'importo pagabile è possibile solo in caso che sia accertata la disponibilità finanziaria; in caso contrario rimane valido il tetto massimo stabilito con la domanda di aiuto.

5. Criteri di selezione delle domande

L'intervento può prevedere per la stesura della graduatoria l'applicazione dei seguenti principi di selezione:

Principio: Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali		
Criteri	Descrizione	Punti

I Siti natura 2000	<i>a) SAU in Toscana, dichiarata e validata in fascicolo, ricadente in Siti natura 2000 >75%</i>	7
	<i>b) SAU in Toscana, dichiarata e validata in fascicolo, ricadente in Siti natura 2000 >50% e ≤ 75%</i>	6
II Aree naturali protette e sir fuori Natura 2000	<i>a) SAU in Toscana, dichiarata e validata in fascicolo, ricadente in aree naturali protette >75%</i>	4
	<i>b) SAU in Toscana, dichiarata e validata in fascicolo, ricadente in aree naturali protette >50% e ≤ 75%</i>	2
I criteri di cui al punto I e II fanno riferimento alla L.R. n.30/2015 e s.m.i		
I punteggi di cui ai punti I e II non sono cumulabili		
III Coesistenza Siti natura 2000 e aree naturali protette e sir fuori siti natura 2000*	<i>a) SAU in Toscana, dichiarata e validata in fascicolo, ricadente in Siti Natura 2000 e aree naturali protette e sir 2000 >75%</i>	4
	<i>b) SAU in Toscana, dichiarata e validata in fascicolo, ricadente in Siti Natura 2000 e aree protette e sir 2000 >50% e ≤ 75%</i>	2
<i>(*) Percentuale raggiunta dalla sommatoria delle due tipologie di aree; nel caso di sovrapposizione delle aree la porzione sovrapposta si conteggia una sola volta.</i>		
Principio: Aree caratterizzate da criticità ambientali		
Criterio	Descrizione	Punti
IV Zone ZVN	<i>a) SAU in Toscana, dichiarata e validata in fascicolo, ricadente in ZVN >75%</i>	10
	<i>b) SAU in Toscana, dichiarata e validata in fascicolo, ricadente in ZVN >50% e ≤ 75%</i>	9
Punteggio massimo concedibile		17

6. Impegni specifici dell'intervento

1. Prelevare l'acqua da rete superficiale o da falda freatica;
2. Assicurare che all'inizio della stagione irrigua gli appezzamenti ad impegno siano dotati di impianti di irrigazione per aspersione o per microirrigazione (superficiale o sub-irrigazione).
La stagione irrigua ha inizio con il primo adacquamento.
3. Avvalersi di contatore aziendale tale da valutare i volumi distribuiti sulle superfici oggetto d'impegno installato sull'opera di presa (in caso di approvvigionamento autonomo) o punto di presa dalla rete di distribuzione dell'acqua irrigua (nel caso di adesione al servizio idrico di irrigazione collettiva consortile);
4. Iscrizione dell'azienda al sistema web di assistenza all'irrigazione IRTO (Irrigazione in Toscana). Non è possibile il cambio di coltura, sull'appezzamento soggetto ad impegno irriguo, dopo l'inserimento della coltura in IRTO e l'avvio del bilancio idrico.

Per le irrigazioni con impianti alimentati da rete collettiva il sistema di assistenza all'irrigazione può, in funzione di quanto definito nelle specificità regionali, colloquiare con la gestione operativa dei comizi irrigui consortili al fine di fornire la quantità di acqua prevista dal consiglio irriguo, all'agricoltore;

5. Irrigare gli appezzamenti ad impegno seguendo il consiglio irriguo reso disponibile dal sistema web di assistenza all'irrigazione IRTO, senza superare il valore del volume irriguo stagionale consigliato per la coltura.
6. Presidiare le operazioni di irrigazione per evitare malfunzionamenti;
7. Inserire e validare per ogni appezzamento nel registro elaborato dal sistema web di assistenza all'irrigazione IRTO:
 - la data di semina/trapianto per le colture erbacee annuali e la data di inizio del ciclo vegetativo per le colture arboree e la data di raccolta per ciascuna coltura per ciascun appezzamento soggetto ad impegno irriguo
 - gli interventi irrigui eseguiti, man mano che sono effettuati nell'arco della stagione, entro 7 giorni.
8. Conservare in formato cartaceo/digitale una copia del registro elaborato con il sistema web di assistenza all'irrigazione per ogni anno di impegno, scaricabile dalla sezione Report aziendale del programma di consulenza IRTO;
9. Attuare, nel caso della microirrigazione/fertirrigazione, la stesura, manutenzione, rimozione delle manichette gocciolanti, nonché prevedere lo spurgo e la pulizia dei filtri.

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio.

In base alla gravità/portata/durata dell'infrazione, l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 42 del 17 marzo 2023. L'individuazione delle inadempienze sul rispetto degli impegni, il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e le relative conseguenze sono riportate in apposito atto di Giunta in attuazione del suddetto atto nazionale.

7. Combinazioni e cumulabilità con altri interventi/azioni, ecoschemi e misure/tipo di operazione

7.1 Combinazioni e cumuli con altri interventi

SRA01 -ACA1	Produzione integrata
SRA03-ACA3	Tecniche lavorazione ridotte dei suoli
SRA06 - ACA6	Cover crops
SRA15 - ACA15	Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica
SRA24 - ACA24	Riduzione degli input chimici e idrici attraverso l'adozione di pratiche di agricoltura di precisione (limitatamente ai fertilizzanti e fitosanitari). Nel caso di domande di pagamento per ACA 2 e ACA 24 Azione 3 (Irrigazione di precisione) per la stessa superficie di impegno, ARTEA non procederà con i relativi pagamenti.
SRA29	Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

In tutti i casi sopra elencati con apposito atto, saranno indicati l'eventuale valore delle decurtazioni dei pagamenti e su quali interventi/misure/tipi di operazioni dette decurtazioni andranno a gravare .

7.2 Combinazioni e cumuli con eco-schemi

ECO-schema 1	Pagamento per la riduzione della antimicrobico resistenza e benessere animale
ECO-schema 2	Inerbimento delle coltura arboree
ECO-schema 3	Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico
ECO-schema 4	Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento
ECO-schema 5	Misure specifiche per gli impollinatori

In presenza di combinazione e cumulabilità dell'intervento SRA02 ACA2 con gli Eco-schemi (art.31 "Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali" del Reg.(UE) 2021/2115) il pagamento è riconosciuto per intero all'importo riferito all'ecoschema oggetto di combinazione e cumulabilità.

In tutti i casi sopra elencati con apposito atto, saranno indicati l'eventuale valore delle decurtazioni dei pagamenti.

7.3 *Combinazioni e cumuli con misure/tipo di operazione del PSR 2014-2022*

Tipo di operazione 10.1.1	Conservazione del suolo e della sostanza organica
Impegno	Semina su sodo
Impegno	Inerbimento colture arboree vigneto
Impegno	Inerbimento colture arboree Oliveto e altre arboree
Impegno	Trasemina su cereale autunno vrnino con leguminose
Tipo di operazione 10.1.2	Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici
Tipo di operazione 10.1.3	Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali
Tipo di operazione 10.1.5	"Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione"
Misura 11	Agricoltura biologica

In tutti i casi sopra elencati con apposito atto, saranno indicati l'eventuale valore delle decurtazioni dei pagamenti e su quali interventi/misure/tipi di operazioni dette decurtazioni andranno a gravare.

8. *Definizione del quadro finanziario*

Le risorse stanziare per l'attivazione dell'intervento nel quinquennio sono pari a 2 milioni di euro.

9. *Obblighi diversi dagli impegni specifici dell'intervento*

9.1 *Condizionalità rafforzata*

I beneficiari dell'intervento SRA02-ACA 2 sono tenuti al rispetto della disciplina di condizionalità riportata nell'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e Forestale (MASAF) del 9 marzo 2023: "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale."

Nell'ambito della disciplina di condizionalità, così come stabilito dal PSP, si individua per l'intervento SRA02-ACA2 l'elemento di base pertinente relativamente al:

CGO 1"Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce

un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e h)”. .

Nell'ambito della disciplina di condizionalità, così come stabilito dal PSP, non si individuano elementi di base pertinenti in merito alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) relativi all'intervento SRA02 ACA2.

Le disposizioni relative alla condizionalità, i loro aggiornamenti e il rispetto del requisito pertinente devono essere rispettati dal beneficiario, il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

L'individuazione delle inadempienze sul rispetto degli impegni pertinenti e le relative conseguenze sono riportate in apposito atto di Giunta in attuazione del suddetto atto nazionale.

9.2 Requisiti minimi

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e del benessere animale richiamati agli articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 sono definiti nell'allegato 2 al decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 9 marzo 2023: “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.”

Nell'ambito dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali non sussistono norme nazionali obbligatorie pertinenti relative all'intervento SRA02 ACA2.

9.3 Condizionalità sociale

La condizionalità sociale, di cui all'art.14 del regolamento (UE) 2021/2115, comprende i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego o gli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici dell'allegato IV dello stesso regolamento.

È previsto un sistema sanzionatorio per i beneficiari degli interventi di cui agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115:

- Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (Direttiva 2019/1152) recepita con il d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 che a sua volta ha modificato il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro);
- Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (Direttiva 89/391/CEE) e requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (Direttiva 2009/104/CE) entrambe recepite con le norme in materia di sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008;

Le verifiche del rispetto dei suddetti obblighi sono effettuate ai sensi del Decreto Interministeriale “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116.” n. 664304 del 28.12.2022.

In base alla gravità/portata/durata dell'infrazione, l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato

secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale come previsto dall'art.1, comma 3 del sopra citato Decreto Interministeriale e in base all'art.25 del Dlgs 42/2023

10. Competenze amministrative

I settori regionali della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale referenti dell'intervento emanano i bandi per la selezione delle domande, ferme restano le competenze dell'autorità di gestione.

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva, alla formazione dell'elenco di liquidazione, nonché all'emissione del titolo di pagamento sono dell'Agenzia Regionale per l'Erogazione in Agricoltura (ARTEA).

ARTEA sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente, entro il 31 gennaio 2024, adotta un provvedimento contenente:

- la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento in base ai criteri di selezione o alle modalità di calcolo del sostegno e alle risorse disponibili e delle domande non ammesse per insufficienza dei fondi disponibili;
- l'elenco delle domande non accoglibili, con le motivazioni del mancato accoglimento.

Il termine di approvazione della graduatoria può essere modificato con decreto del dirigente responsabile dell'intervento su richiesta di ARTEA e per motivate ed oggettive necessità.

ARTEA pubblica la graduatoria e l'elenco suddetti sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it). Gli stessi sono pubblicati sul sito della Regione Toscana.

ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede inoltre:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

11. Adempimenti procedurali

11.1 Domanda di aiuto/sostegno e di pagamento

La presentazione della domanda di aiuto/sostegno presuppone la preventiva costituzione del fascicolo aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA e la presentazione del Piano di coltivazione grafico almeno entro il 31/12 di ogni anno. Il DM 162/2015 e il successivo DM 99707/2021 disciplinano gli adempimenti per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale mentre le modalità di sottoscrizione della domanda sono normate dal decreto del direttore ARTEA n. 140/2015 e s.m.i.

Le superfici ammesse a premio devono essere dichiarate irrigue nel piano di coltivazione nell'annualità di riferimento della domanda.

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto/sostegno e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto/sostegno è la richiesta di adesione all'intervento SRA02 ACA2 ed è soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione ai criteri di ammissibilità previsti, alle risorse stanziare nell'anno di riferimento e all'eventuale applicazione dei principi di selezione.

Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto, redatta esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informativo ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del

Direttore di ARTEA n. 140/2015, accedendo al sistema informativo, direttamente o tramite delegato, all'indirizzo URL: "https://www.artea.toscana.it".

Il richiedente deve poi attivare la sezione "Portali on line", e al suo interno la sottosezione "Agricoltura e Pesca", voce "Istanze ed istruttorie dei Fondi agricoli e dei Fondi di garanzia". L'autenticazione dell'utente avviene tramite SPID o CNS.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto e del realizzarsi delle condizioni che danno diritto al sostegno; il beneficiario deve presentare ogni anno una domanda di pagamento per le superfici ammesse a premio.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art.13 del Dlgs.196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

11.2 Contenuti delle domande, modifiche, termini, ritardi e correzioni di errori palesi

I contenuti delle domande, i casi di ritardo, di modifica o la correzione di errori palesi delle domande sono definiti da apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale e una volta emanati saranno immediatamente efficaci.

11.3 Fasi del procedimento prima annualità

Presentazione delle domande di sostegno	Dalla pubblicazione del presente atto sul BURT fino al 29 dicembre 2023. Non è prevista presentazione tardiva della domanda di aiuto.
Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Approvazione della graduatoria	Entro il 31 gennaio 2024
Presentazione delle domande di pagamento annue	Entro il 15 maggio di ogni annualità successiva alla presentazione della domanda di sostegno o altra data successiva stabilita a livello nazionale

La durata dell'impegno è pari a 5 anni a partire dal 1° gennaio 2024.

11.4 Mancata presentazione della domanda annua di pagamento

La mancata presentazione entro il termine ultimo, comprensivo del periodo di ritardo, della domanda annuale di pagamento comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento; il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni già assunti.

La mancata presentazione della DUA per l'aggiornamento annuale del piano di coltivazione grafico, (da effettuare per ogni anno di impegno almeno entro il 31/12) comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento.

Nell'ambito del provvedimento relativo all'implementazione, a livello regionale, dei principi di cui al decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, la Regione si riserva di stabilire eventuali sanzioni e/o decadenze per il caso in cui la mancata presentazione della domanda annua di pagamento e/o DUA per l'aggiornamento annuale del piano di coltivazione grafico sia reiterata per più annualità.

12. Possibilità di riduzione della SOI

Nel periodo di impegno quinquennale è ammessa la riduzione della quantità di SOI (intesa come numero di ettari a impegno) con una tolleranza massima complessiva del 20% (nel rispetto delle superfici minime

di cui al par. 3.2 Altri criteri di ammissibilità). Riduzioni maggiori del 20% danno luogo alla decadenza dal regime di aiuto con recupero degli importi erogati nelle campagne precedenti.

Ciò non avviene tuttavia se le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere agli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile l'impegno cessa e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

13. Estensione della superficie a premio

La possibilità di vedere riconosciuto a premio una quantità maggiore di SOI, rispetto a quella ammessa in graduatoria con la prima domanda di sostegno, è soggetta all'ammissione di una domanda di estensione che viene considerata come nuova domanda di sostegno e pertanto ne segue le fasi procedurali e di istruttoria.

Le domande di estensione ammesse a pagamento non danno origine a un nuovo impegno quinquennale ma consentono l'estensione dell'impegno e pagamento alle nuove superfici per il restante periodo dell'impegno iniziale, nel rispetto di quanto previsto al par. 3.1.7 dell'Allegato A alla DGR n 340 del 03.04.2023.

14. Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati nell'ambito degli "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo

15. Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 possono essere riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatologia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni, né la restituzione delle somme percepite.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui alla lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Il beneficiario, quando è in grado di provvedervi, deve inviare per iscritto all'ufficio di ARTEA, responsabile del procedimento, la richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione a supporto di quanto richiesto.

16. Disciplina della cessione delle superfici

Il subentro nell'impegno è possibile solo a seguito dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari. Fa eccezione il subentro in caso di decesso del richiedente che può avvenire anche tra la presentazione della domanda di aiuto e l'approvazione della graduatoria.

Trattandosi di un impegno ad appezzamenti variabili è consentito unicamente il subentro totale con trasferimento dell'intera superficie aziendale del cedente, non esiste la possibilità di trasferire dei "diritti" legati al regime di aiuto.

Sussiste l'obbligo del subentro pena la restituzione di quanto percepito.

Nel caso di cessione viene comunque pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento.

Per l'ammissibilità del subentro totale è necessario che:

1. il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione della totalità delle superfici aziendali per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto a livello nazionale, la comunicazione dell'avvenuta cessione va presentata nella procedura ARTEA, comunque entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento;
2. l'Azienda acquisita ed il cessionario soddisfino tutti i criteri di ammissibilità per la concessione dell'aiuto al momento della cessione dell'Azienda stessa.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni. Il mancato pagamento o il recupero può essere a carico del cedente o del cessionario secondo il momento in cui si verifica rispetto a chi ha presentato l'ultima domanda di pagamento.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha la decadenza del cedente dall'intervento e il relativo recupero dei premi eventualmente erogati.

Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente l'acquisizione dell'Azienda tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto o di pagamento, sono conferiti al cessionario.

Al cessionario è riconosciuto il pagamento del premio per il periodo di impegno residuo in relazione al termine di inizio dell'impegno con riferimento alla domanda di aiuto presentata dal cedente.

16.1 Subentro in caso di decesso del beneficiario

In caso di decesso dell'imprenditore agricolo, ferma restando la possibilità di riconoscere la forza maggiore per l'interruzione dell'impegno senza recupero delle somme erogate, la prima domanda di pagamento successiva al decesso può essere presentata dagli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria e nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario. Ai fini del pagamento agli eredi della domanda presentata dal beneficiario iniziale, la comunicazione del subentro deve essere antecedente o contestuale alla domanda di pagamento.

17. Rinunce agli impegni

Fatto salvo quanto disposto al paragrafo “Cause di forza maggiore”, la rinuncia all’adesione all’intervento comporta la cessazione del rispetto degli impegni assunti e la decadenza dagli aiuti con conseguente recupero delle somme già erogate. La rinuncia all’adesione all’intervento deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.

Allegato 1 - Elenco colture ammesse a pagamento

Tipo di coltura	Coltura	Sistema colturale
ARBOREE	Melo in produzione	Goccia lavorato
	Melo in produzione	Goccia inerbito
	Pero in produzione	Goccia lavorato
	Pero in produzione	Goccia inerbito
	Pesco in produzione	Goccia lavorato
	Pesco in produzione	Goccia inerbito
OLIVO	Olivo in produzione	Goccia
VITE	Vite in produzione	Goccia
SEMINATIVI	Mais da granella	Classe 700 pioggia
	Mais da granella	Classe 700 goccia
	Mais da granella	Classe 600 pioggia
	Mais da granella	Classe 600 goccia
	Mais da granella	Classe 500 pioggia
	Mais da granella	Classe 500 goccia
	Mais da granella	Classe 400 pioggia
	Tabacco	Kentucky goccia
	Tabacco	Kentucky pioggia
	Tabacco	Virginia Bright goccia
Tabacco	Virginia Bright pioggia	
ORTIVE	Anguria	Pacciamato - goccia
	Cetriolo	Goccia
	Melanzana	Goccia
	Melanzana	Pioggia
	Melone	Pacciamato - goccia
	Patata	Pioggia
	Peperone	Goccia
	Peperone	Pioggia
	Peperone	Pacciamato - goccia
	Peperone	Pacciamato - pioggia
	Pomodoro da mensa	Non pacciamato goccia
	Pomodoro da mensa	Pacciamato goccia
	Pomodoro da industria	Trapiantato pioggia
	Pomodoro da industria	Trapiantato goccia
	Pomodoro da industria	Trapiantato bina goccia
	Pomodoro da industria	Seminato bina pioggia
	Pomodoro da industria	Seminato bina goccia
	Zucchini	Goccia